


# COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze



---

## REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

---

Approvato con Delibera  
del Consiglio Comunale  
N° 6 del 21.03.2007

Modificato con delibera di  
Consiglio Comunale n°.....del.....

## **ARTICOLO 1 - FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate del Comune ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di:
  - a) ridurre gli adempimenti dei cittadini, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
  - b) ottimizzare l'attività amministrativa e fiscale del Comune, in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
  - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
  - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

## **ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

## **ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI**

1. E' competenza della Giunta Municipale deliberare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote, le tariffe ed i prezzi entro i limiti previsti dalla legge e secondo le previsioni regolamentari in materia.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

## **ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna

entrata, determina le tipologie di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge.

#### **ARTICOLO 5 - AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di rettifica, di revoca o di rinuncia all'imposizione.
2. L'autotutela viene esercitata sulla base di criteri di economicità deducibili dal rapporto fra l'importo recuperabile ed i costi connessi all'attivazione della procedura amministrativa oppure alla difesa in fase di contenzioso.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

#### **ARTICOLO 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE**

1. Sono responsabili:
  - a) delle entrate tributarie, i funzionari responsabili dei singoli tributi;
  - b) delle entrate relative a servizi a domanda individuale, i funzionari individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i responsabili del servizio relativo;
  - c) per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati da singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di tale specifica, i responsabili del servizio relativo.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione al momento di assegnazione delle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il Responsabile dell'entrata:
  - a) segue, nell'ambito della gestione dell'entrata stessa, l'organizzazione dell'Ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) cura tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato;
  - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura il rapporto con il concessionario ed il controllo della gestione;

- g) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo o la gestione dell'entrata.
4. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è notificata al cittadino mediante messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno.
  5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie, il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

#### **ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

1. La riscossione delle entrate, anche coattiva, avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. I funzionari responsabili appongono il visto di esecutorietà per i ruoli previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza. L'iscrizione a ruolo consiste nella formazione di un elenco da trasmettersi al concessionario della riscossione, che notifica ai contribuenti la cartella esattoriale, suddividendo, qualora previsto, l'importo in rate. Il ruolo deve contenere l'origine ed il titolo del credito.
3. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione. La relativa procedura viene attuata dal funzionario responsabile, ove individuato, ovvero dal responsabile del servizio competente.
4. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile di servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
6. Nel caso di riscossione mediante ruolo, i funzionari responsabili appongono il visto di esecutorietà per la riscossione delle entrate di loro competenza. L'iscrizione a ruolo consiste nella formazione di un elenco da trasmettersi al concessionario della riscossione, che notifica ai contribuenti la cartella esattoriale, suddividendo, qualora previsto, l'importo in rate. Il ruolo deve contenere l'origine ed il titolo del credito.
7. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione. La relativa procedura viene attuata dal funzionario responsabile, ove individuato, ovvero dal responsabile del servizio competente.
8. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile di servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

## **ARTICOLO 8 - SANZIONI TRIBUTARIE**

1. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:
  - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
  - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
  - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
  - d) l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;
  - e) l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
  - f) l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
  - g) l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
  - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
3. Le sanzioni non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

## **ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO**

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli utenti.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
3. Il funzionario responsabile, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificandone l'economicità o, in caso contrario, esternalizzando in parte o completamente le attività di controllo.
4. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associative previste dalla legge (convenzioni, consorzi, unioni di comuni, comunità montane).
5. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Tale decreto stabilisce che le controversie relative alla T.A.R.S.U. sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Atti impugnabili risultano essere l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca o il fermo di beni mobili, il rifiuto tacito o espresso di restituzione di tributi (con sanzioni ed interessi), il diniego o la revoca di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, oltre ad ogni altro atto per il quale la legge preveda autonoma impugnabilità.

6. Nel caso in cui la difesa dell'Ente nel contenzioso tributario sia assunta da un dipendente anziché conferita ad un professionista esterno, ai sensi del D.Lgs. 31-12-1992 n°546 (specificatamente dell'art.11, comma 3<sup>2</sup> e dell'art.15<sup>3</sup>) allo stesso spetta il compenso di cui all'art.69 del D.P.R. 13-5-1987 n. 268<sup>4</sup> erogato nella misura dell'80% di quanto liquidato a titolo di spese di giudizio a favore dell'ente.

#### **ARTICOLO 9 BIS - COMPENSO INCENTIVANTE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della legge n. 145/2018, il Comune può, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato nella misura massima del 5 per cento, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa,<sup>5</sup> al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.  
La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1 è necessario che sia adottato, previa contrattazione, apposito regolamento con cui vengano fissati i criteri di riparto delle somme di cui trattasi.

#### **ARTICOLO 10 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI - RIMBORSI**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.

---

<sup>2</sup> Si tratta di una serie di disposizioni sul processo tributario. Il citato comma recita: *Capacità di stare in giudizio*. 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

<sup>3</sup> L'articolo in oggetto recita: *Spese del giudizio*. 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese (*omissis*). 2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. (*omissis*) 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

<sup>4</sup> Tale articolo stabilisce che al personale esercitante la funzione di legale dell'ente spettano i compensi professionali "recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente".

<sup>5</sup> Il Comune ha trasferito, a decorrere dal 1.1.2015, le proprie funzioni fondamentali ed il proprio personale dipendente all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, ai sensi dell'art. 14, comma 28 del D.L 78/2010, convertito nella Legge 122/2010. Pertanto la contrattazione decentrata sarà condotta dall'Unione dei Comuni. Le risorse derivanti dagli incentivi di cui al presente articolo formeranno oggetto, pertanto, di trasferimento di risorse dal Comune all'Unione.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti.
5. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi mediante ruolo.
7. La compensazione è ammessa per entrate non tributarie se prevista da specifici regolamenti.
8. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
9. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera € 12,00.
10. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita nella misura di 1,00 punto percentuale eccedente il tasso di interesse legale.
11. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.

### **ARTICOLO 11- IMPORTI MINIMI - INTERESSI**

1. In considerazione della antieconomicità delle attività istruttorie che l'Ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, non si procede alla emissione di avviso di accertamento o ingiunzione fiscale qualora l'ammontare, comprensivo di interessi e sanzioni non supera € 12,00.
2. Parimenti l'Ufficio non dà seguito all'istanza di rimborso né effettua rimborsi d'Ufficio se l'importo comprensivo di interessi non supera € 12,00.
3. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'Ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita nella misura di 1,00 punto percentuale eccedente il tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.
5. Il potere di rinuncia all'imposizione viene altresì esercitato in considerazione di criteri di economicità (deducibili dal rapporto fra l'importo recuperabile ed i costi connessi all'attivazione della procedura amministrativa oppure alla difesa in fase di contenzioso) anche per i versamenti spontanei del contribuente, stabilendo un importo minimo sotto il quale il versamento per un tributo comunale, non deve essere effettuato. In base a tale criterio, gli importi minimi sono stabiliti in :

- a) € 16,00 (sedici) per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni; (TARSU) , fermo restando che per la tassa giornaliera l'importo minimo è € 3,00 (tre);
- b) € 3,00 (tre) per l'imposta sulla pubblicità;
- c) € 3,00 (tre) per il diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) € 3,00 (tre) per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- e) € 5,00 (cinque) per il versamento spontaneo dell'imposta comunale sugli immobili (IMU e Tasi della IUC);
- f) € 150,00 (centocinquanta) in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio

## **ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI**

a) Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati, da gravi calamità naturali e/o cause esterne del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

b) Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico , il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, il pagamento della medesima (eventualmente comprensivo di sanzioni ed interessi) in rate mensili) di pari importo fino ad un massimo di 60 (sessanta) rate.

c) in caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 11. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

d) Per le somme di ammontare superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

e). Le dilazioni di pagamento di cui al presente articolo, possono non essere concesse nel caso in cui siano iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

## **ARTICOLO 12-BIS – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.



2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, la norma vigente<sup>6</sup> prevede la possibilità di versare:
  - a) Il tributo dovuto, con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, (oltre agli interessi calcolati come da art.11) in caso di versamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
  - b) Il tributo dovuto, con sanzione dell'1,5%, (oltre agli interessi calcolati come da art.11) in caso di versamento effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  - c) Il tributo dovuto, con sanzione dell'1,66%, (oltre agli interessi calcolati come da art.11) in caso di versamento effettuato dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  - d) Il tributo dovuto, con sanzione del 3,75%, (oltre agli interessi calcolati come da art.11) in caso di versamento effettuato entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica dell'anno di commissione della violazione.
3. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997, il Comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del Comune, la propria posizione riguardo ad un mancato pagamento, provvedendo a versare:
  - a) Il tributo dovuto, con sanzione dell'8%<sup>7</sup> (oltre agli interessi calcolati come da art.11) in caso di versamento effettuato dopo il termine di cui alla precedente lettera d) e fino a al ventiquattresimo mese;
  - b) Il tributo dovuto, con sanzione del 15 %<sup>8</sup> (oltre agli interessi calcolati come da art.11) in caso di versamento effettuato dopo 2 anni.

Qualora sia già iniziata l'attività accertativa dell'Ente, la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento non potrà essere abbattuta.
4. Nel caso di omissione di presentazione di una dichiarazione, la norma vigente<sup>9</sup> prevede la possibilità di versare:
  - a) una sanzione del 5% (con un minimo di € 2,50) in caso di denuncia presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
  - b) una sanzione del 10% (con un minimo di € 5,00) in caso di denuncia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
5. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997, il Comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del Comune, la propria posizione riguardo ad una mancata dichiarazione obbligatoria, provvedendo a presentarla tardivamente pagando:
  - a) una sanzione del 25% (con un minimo di € 12,50)<sup>10</sup> in caso di denuncia presentata dopo il 90° giorno e fino al 365°;
  - b) una sanzione del 50% (con un minimo di € 25,00)<sup>11</sup> in caso di denuncia presentata dopo il 365° giorno.

<sup>6</sup> D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>7</sup> Tale sanzione, agevolata rispetto a quella prevista dall'art.13 del d.Lgs. 471/97, viene introdotta ai sensi della Legge 449/1997, art. 50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali. che recita: "1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 , nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , in quanto compatibili. " – La legge 662/1196, all'art.3, comma 133, lettera L) recita: "previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

<sup>8</sup> Vedi nota precedente.

<sup>9</sup> D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni

<sup>10</sup> Vedi nota n°3.

<sup>11</sup> Vedi nota n°3.

6. Non può considerarsi dichiarazione omessa – e quindi presentabile tardivamente con versamento di una sanzione ridotta – qualsiasi denuncia in base alla quale il contribuente fa valere il proprio diritto ad una riduzione d'imposta o qualsivoglia altra agevolazione tributaria.
7. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997, il Comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del comune, la dichiarazione infedele presentata, anche qualora le infedeltà fossero incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, provvedendo a rettificarla con versamento di:
  - a) una sanzione del 5,55% (con un minimo di € 5,55)<sup>12</sup> in caso di rettifica della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione;
  - b) una sanzione del 6,25% (con un minimo di € 6,25)<sup>13</sup> in caso di rettifica della dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
8. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997, il Comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del comune, la propria posizione riguardo alla tardiva rettifica di dichiarazione infedele presentata:  
una sanzione del 12,5% (con un minimo di € 12,50)<sup>14</sup> in caso di denuncia presentata oltre il termine

### **ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2007, fermo restando che successive modificazioni o integrazioni hanno validità come da delibera di approvazione.

---

<sup>12</sup> D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>13</sup> D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>14</sup> Vedi nota n°3.

## SOMMARIO

FINALITA'	articolo 1	pag.1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	articolo 2	pag.1
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	articolo 3	pag.1
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	articolo 4	pag.1
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	articolo 5	pag.2
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	articolo 6	pag.2
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	articolo 7	pag.3
SANZIONI TRIBUTARIE	articolo 8	pag.4
ATTIVITA DI VERIFICA E DI CONTROLLO	articolo 9	pag.4
COMPENSO INCENTIVANTE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSESTRUMENTLI DEGLI UFFICI	articolo 9 bis	pag. 5
COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI – RIMBORSI	articolo 10	pag. 5
IMPORTI MINIMI - INTERESSI	articolo 11	pag. 6
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI	articolo 12	pag. 7
RAVVEDIMENTO OPEROSO	articolo 12 bis	pag.7
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	articolo 13	pag.9